

Modifiche alla l.r. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

Art. 1

(Modifica all'art. 6 della l.r. 10 agosto 2012, n. 41)

1. Al comma 10 dell'articolo 6 della l.r. 10 agosto 2012, n. 41 sono aggiunte, in fine, le parole “e che adotta le dovute misure organizzative interne”.

Art. 2

(Modifica all'art. 29 della l.r. 10 agosto 2012, n. 41)

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) dopo le parole “medico necroscopo” sono aggiunte le parole “nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte.”

Art. 3

(Modifiche all'art. 35 della l. r. 10 agosto 2012, n. 41)

1. Al n. 1 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della l. r. n. 41/2012 dopo le parole “disponibilità continuativa” è inserita la seguente “e funzionale”. Dopo le parole “carro funebre”sono inserite le seguenti “in proprietà o contratto di leasing”.
2. Al n. 3 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. n. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole”tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.”
3. Al n. 4 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. n. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “per ogni singola sede;”
4. Al comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole”e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.”

Art. 4

(Modifiche all'art. 41 bis della l.r. 10 agosto 2012, n. 41)

1. Al comma 1 dell'articolo 41-bis dopo le parole” della presente legge” sono aggiunte, in fine, le parole: “comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35”.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo in versione telematica